



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
UFFICIO III – Programmazione finanziaria, analisi economico
Finanziaria e contrattuale. Attività di previsione e gestione bilancio

ROMA, 24 febbraio 2015

CIRCOLARE FL N. 6/15

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA DI

Alessandria, Bergamo, Biella, Brescia, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Forlì Cesena, Frosinone, Genova, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecco, Lodi, Mantova, Matera, Milano, Monza e Brianza, Novara, Parma, Pavia, Pescara, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Savona, Sondrio, Teramo, Torino, Varese, Verbanò Cusio Ossola, Vercelli, Vibo Valentia, Viterbo

OGGETTO: Spese per l'attuazione delle elezioni regionali nella Regione Liguria e delle elezioni comunali della primavera 2015. Competenza degli oneri.

1. - Competenza generale degli oneri

Per la competenza degli oneri, vige il principio generale che le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni dei consigli regionali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle Amministrazioni interessate. Detto principio è sancito dall'articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

In caso di elezioni singole, le spese relative sono totalmente a carico delle Amministrazioni interessate. In caso di elezioni abbinate, le spese vengono ripartite tra gli enti interessati alle consultazioni (art. 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108).

Sono, comunque, a carico dello Stato:

- talune spese del procedimento elettorale (spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, fornitura di manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, schede per la votazione, buste e stampati occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezioni - art. 17, comma 3, Legge n. 136/1976);



Ministero dell'Interno
Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale

2. - Spese delle amministrazioni interessate alle consultazioni

2.1 - Organizzazione tecnica ed attuazione delle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali.
Spese a carico delle rispettive amministrazioni.

A norma del citato articolo 17 della legge n. 136 del 1976, sono in generale a carico delle regioni e dei comuni tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei rispettivi consigli, fatta eccezione di quelle contemplate nel precedente paragrafo.

Sono, inoltre, a carico dei comuni tutte le spese derivanti dall'effettuazione delle elezioni circoscrizionali.

Il periodo di effettuazione del lavoro straordinario dei dipendenti comunali, di cui all'articolo 15 del decreto legge 18/01/1993, n. 8 e s.m.i, decorre dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni e termina il quinto giorno successivo alla data delle consultazioni medesime. In caso di secondo turno di votazione (solo per le comunali) il termine ultimo per l'effettuazione del lavoro straordinario scadrà il quinto giorno successivo alla data di svolgimento del secondo turno elettorale (ballottaggio).

Per quanto concerne gli onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione gli importi da corrispondere sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall'art. 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62:

- Seggi ordinari

- Presidenti: € 150,00

- Scrutatori e Segretari: € 120,00

Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari sono maggiorati, rispettivamente di € 37,00 e € 25,00.

- Seggi speciali (quale che sia il numero delle consultazioni)

- Presidenti: € 90,00

- Scrutatori: € 61,00

Detti importi sono confermati anche in caso di secondo turno di votazione (ballottaggio).

2.2 - Spese postali

In occasione delle elezioni amministrative (regionali Liguria e comunali), sono comunque a carico dello Stato le spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero. Le



Ministero dell'Interno
Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale

predette cartoline devono essere spedite, da parte dei comuni, per posta prioritaria sia per i Paesi oltremare che per quelli europei.

La relativa spesa sarà anticipata dai comuni e rimborsata dalle Prefetture competenti per territorio sulla base del documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni (art. 15, comma 3, DL n. 8/1993 e s.m.i.), mediante trasmissione telematica, con le modalità previste nella circolare n. 4/15 del 19 febbraio 2015, diramata da questa Direzione, recante “*Documentazione rendiconti spese elettorali anticipate dai comuni. Dematerializzazione dei documenti*” alla quale, pertanto si rimanda.

Si precisa che nei predetti rendiconti gli enti locali dovranno indicare il numero degli elettori residenti all'estero ed il numero di cartoline avviso spedite.

Le Prefetture, acquisita la necessaria documentazione, imputeranno la spesa a carico dei fondi che saranno accreditati, previa segnalazione allo scrivente Ufficio, sul capitolo 1310 PG 3- del corrente esercizio finanziario.

2.3 – Disciplina dei riparti e rendiconti dei comuni

Nel caso di contemporaneità delle elezioni del consiglio regionale con le elezioni dei consigli comunali, le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni, sono proporzionalmente ripartite tra la Regione Liguria e i comuni interessati.

Il relativo riparto è reso esecutivo dal Prefetto del capoluogo di Regione, sulla base della rendicontazione resa dai comuni stessi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della consultazione (art. 21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108).

Ai fini della presentazione dei rendiconti dei comuni, si rappresenta quanto segue:

1) Elezione Regionale singola

I rendiconti delle spese dovranno essere trasmessi, a cura dei comuni, alla regione Liguria entro il predetto termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

2) Abbinamento dell'elezione regionale con le elezioni comunali

I rendiconti delle spese derivanti da adempimenti comuni, dovranno essere corredati da un prospetto riepilogativo con l'indicazione della spesa a carico delle Amministrazioni interessate alle consultazioni e trasmessi, a cura dei comuni, al Prefetto del capoluogo di Regione, per l'apposizione del necessario visto di esecutività, entro il termine di cui al citato art. 21 della legge n. 108/1968.

Con l'occasione, si chiede cortesemente al Prefetto di Genova di voler trasmettere, per opportuna conoscenza, all'Amministrazione Regionale, copia della presente circolare.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)